



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**  
**ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.**

**TRA**

il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado, l'Ambasciatore d'Italia in Serbia (di seguito, il **"Commissario"**);

**E**

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, CAP 30123, C.F. 80007580279, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la sua carica agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, e munito dei necessari poteri (di seguito, la **"Regione"**);

di seguito definiti, congiuntamente, come le **"Parti"** o ciascuna, individualmente, come la **"Parte"**.

**VISTI**

la Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

la decisione del Governo italiano di partecipare all'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 (di seguito **"Expo Belgrado 2027"**);

il D.P.C.M. del 11.02.2026, registrato alla Corte dei conti al n. 0007137 del 19.03.2026, con il quale l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado è stato nominato Commissario di Sezione;

il Contratto di partecipazione sottoscritto a Belgrado, in data 30 aprile 2026, tra il Commissario di Sezione per l'Italia per Expo 2027 Belgrado, la Commissaria Generale di EXPO 2027 Belgrado e il Direttore Generale di EXPO d.o.o., con il quale si sono definiti i termini della presenza italiana a Expo 2027 Belgrado, in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed ai successivi atti applicativi;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

la Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto all'Esposizione Internazionale Specializzata Expo 2027 Belgrado e lo schema di Accordo di Collaborazione con il Commissario Generale di Sezione per la partecipazione italiana ad Expo Belgrado 2027;

**CONSIDERATO**

che l'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 è, per sua natura, un evento internazionale in ragione del numero e della caratterizzazione dei Paesi Partecipanti previsti, del carattere universale del tema scelto, del grande flusso di visitatori attesi, delle ricadute dei rapporti internazionali e istituzionali



che verranno sviluppati e degli scambi culturali e di business che da tale evento si genereranno;

che la partecipazione italiana all'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027 rappresenta un interesse comune del Sistema Paese Italia di cui le Regioni e le Provincie autonome sono parte integrante e che, pertanto, è necessario coordinarne la presenza in collaborazione con il piano di attività realizzato dal Commissario;

che tra i compiti affidati al Commissario, è incluso il coordinamento delle attività per la realizzazione e gestione del Padiglione Italia ed in particolare l'elaborazione del progetto, la formulazione degli indirizzi e delle linee guida riguardanti i contenuti della progettazione e la realizzazione del Padiglione Italia;

che il Commissario coordina e organizza la presenza italiana a Expo Belgrado 2027 sulla base del Contratto di partecipazione, in premessa citato, a cui è allegato il Theme Statement della partecipazione Italiana all'Esposizione Internazionale Specializzata, con l'obiettivo di declinare il tema degli Organizzatori "Giocare per l'umanità – Sport e musica per tutti" ponendo il gioco, inteso come strumento di inclusione ed innovazione, al centro dello sviluppo e della crescita, creando un grande evento centrato sul rafforzare la resilienza degli individui e delle comunità così come di stimolare la creatività e il progresso;

che l'Italia si propone di focalizzare la propria partecipazione sul sotto-tema "Play Together – Giocare Insieme", per valorizzare il contributo del gioco, dello sport e della musica allo sviluppo socioculturale degli individui e delle comunità, aumentando l'accessibilità e l'inclusione, la solidarietà intergenerazionale e la comprensione culturale, oltre a favorire il progresso tecnologico, stimolando la creatività, la ricerca dell'innovazione e un approccio sperimentale alla progettazione e alla produzione;

che è stato costituito presso la Conferenza Regioni un Tavolo di Coordinamento "Expo Belgrado 2027" per la partecipazione delle Regioni a Expo Belgrado 2027;

che le pubbliche amministrazioni possono, nel perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, ricorrere alla stipula di accordi finalizzati a disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento dei compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 30 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

che le Parti sono amministrazioni pubbliche con competenze diverse, il cui esercizio congiunto consentirebbe di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo;

che le Parti intendono svolgere i compiti funzionali all'attività di interesse comune oggetto del presente Accordo in un'ottica collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

che le Parti non svolgono attività sul mercato aperto;



**TUTTO CIO' VISTO E CONSIDERATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
PREMESSE E ALLEGATI**

**1.1** Le premesse, i documenti allegati e quelli richiamati nel presente accordo ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.

**ART. 2  
OGGETTO**

**2.1** A seguito dei contatti intercorsi tra le Parti e i rispettivi rappresentanti, con il presente accordo si definiscono le modalità di partecipazione della Regione all'interno del Percorso Espositivo del Padiglione Italia ad Expo Belgrado 2027, che vengono di seguito indicate.

**2.2** A tal fine, si conviene che:

- a) il Concept del Padiglione Italia è sviluppato sulla base del "Theme Statement" di partecipazione dell'Italia ad Expo Belgrado 2027;
- b) il Concept è finalizzato ad illustrare i molteplici aspetti del tema di partecipazione dell'Italia a Expo Belgrado 2027 e viene realizzato dal Commissario in collaborazione e con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, degli enti locali, delle Università, dei Centri di ricerca, dei Partner istituzionali, pubblici e privati, e degli sponsor;
- c) le Regioni e le Province autonome partecipano in qualità di Partner del Padiglione Italia. I contenuti e gli allestimenti del programma di partecipazione saranno sviluppati in coerenza con il citato Concept, che la Regione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, sotto la regia del Commissario;
- d) per lo sviluppo della modalità operative della partecipazione della Regione è istituito un Comitato di progetto coordinato dal Commissario, o da un suo delegato, costituito almeno da un rappresentante per ognuna delle Parti. Il Comitato di progetto procede alla predisposizione dei contenuti del progetto complessivo di partecipazione.

**2.3** Le Parti si danno reciprocamente atto che il Commissario ha già concluso o concluderà analoghi accordi con altri Partecipanti nonché con altri enti locali ed istituzioni e considerano essenziali le interlocuzioni tra la Regione ed il Commissario, volte ad integrare il presente accordo al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze reciproche, nel quadro di un'azione coordinata tra Amministrazioni che renda la rispettiva azione efficiente e razionale e consenta il corretto svolgimento delle attività indicate nel presente accordo e di quelle ad esso correlate.

**2.4** In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, ad operare nel rispetto della massima trasparenza relativamente ai propri obblighi, anche con riferimento alla rendicontabilità dei costi sostenuti, al fine di garantire la piena ammissibilità degli stessi, anche indicando le modalità specifiche per il calcolo ed il ristoro dei costi sostenuti da parte del Commissario in carico ai Partecipanti.

**ART. 3  
MODALITÀ DELLA PARTECIPAZIONE**

**3.1** In conformità a quanto esposto precedentemente, il Commissario, con il presente accordo, propone alla Regione, che lo condivide e lo accetta, il format, come di seguito descritto al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e le competenze della Regione nell'ambito della partecipazione dell'Italia a Expo



Belgrado 2027 e coerentemente con essa.

**3.2** La partecipazione della Regione è declinata secondo le modalità di seguito specificate e consente, a fronte di una condivisione delle spese di produzione, gestione, conduzione ed allestimento, di poter essere presente negli spazi del Padiglione Italia, diventando coautore del contenuto insieme al Commissario e acquisendo la qualifica di "Partner del Padiglione Italia ad Expo Belgrado 2027".

**3.3** Gli importi di cui alle specifiche sotto riportate, sono riconosciuti a titolo di copertura dei costi sostenuti dal Commissario, senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute o da sostenersi. Tale contributo viene corrisposto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

**3.4** Le Parti convengono che la Regione sia presente all'interno del Padiglione Italia con una partecipazione base articolata come segue:

#### **RAPPRESENTAZIONE STABILE E CONTINUATIVA PER TUTTA LA DURATA DI EXPO BELGRADO 2027**

Nei tre mesi dell'Esposizione Internazionale Specializzata (dal 15 maggio al 15 agosto 2027), la Regione sarà parte attiva ed integrante del Padiglione Italia attraverso:

- a) **Inserimento del nome della Regione quale Partner del Padiglione Italia nelle attività di comunicazione ufficiale del Padiglione Italia e del Commissariato;**
- b) **Video collettivo della durata di circa 2 minuti, trasmesso in riproduzione continua su uno schermo dedicato, collocato all'esterno dell'area espositiva riservata alle Regioni e alle Province autonome, nelle immediate vicinanze dell'ingresso.**

Regioni e Province autonome saranno invitate a fornire contenuti video che valorizzino le comunità e identità locali, le eccellenze produttive e artigianali; sport, musica e tradizioni; giovani talenti e innovazione culturale; enogastronomia e modelli di convivialità. I contenuti saranno selezionati e coordinati per garantire coerenza narrativa e valorizzazione delle specificità territoriali.

#### **RAPPRESENTAZIONE NELLE GIORNATE REGIONALI**

Le giornate dedicate a ciascuna Regione (3 o 4 giorni da definire sulla base del numero complessivo di adesioni) rappresentano il momento di massima visibilità e protagonismo, offrendo l'opportunità di sviluppare un palinsesto personalizzato, distintivo e ad alto impatto comunicativo.

Le Regioni e le Province autonome potranno inoltre valutare, ove di interesse, forme di partecipazione congiunta finalizzate a valorizzare narrazioni territoriali integrate e complementari.

Nelle giornate dedicate, individuate di comune accordo tra le Parti, l'Ente avrà la possibilità di:

- a) **Partecipare al percorso espositivo del Padiglione Italia nello "Spazio Territori" (85mq)**  
L'area espositiva riservata alle Regioni è situata al piano terra ed è pienamente integrata nel percorso di visita del Padiglione, concepito come un flusso unidirezionale con passaggio obbligato del pubblico attraverso le diverse aree espositive.  
Le Parti concordano che la Regione sarà presente con un progetto espositivo durante le giornate regionali, individuate di comune accordo tra le Parti, secondo le modalità indicate nel presente accordo, nell'ambito del Comitato di progetto di cui all'art. 2.

Le Regioni sono, in particolare, invitate a presentare contenuti che valorizzino il patrimonio culturale e musicale, tradizioni e saper fare sport e pratiche identitarie nonché le filiere dell'innovazione



legata ai territori.

- b) **proiettare contenuti video scelti dalla Regione su schermo dedicato** ubicato all'interno dell'area espositiva.
- c) **esporre opere rappresentative del territorio**  
Le Regioni/Province autonome interessate potranno concordare con l'Ufficio del Commissario anche l'esposizione di ulteriori opere nella Piazza centrale o in altre aree del Padiglione. L'ubicazione sarà stabilita di comune accordo anche sulla base delle caratteristiche tecniche dell'opera/installazione.
- d) **utilizzare la "Piazza" centrale (150 mq)**, cuore dinamico del Padiglione, per spettacoli, esibizioni e momenti performativi capaci di attrarre pubblico e media.
- e) **disporre di biglietti di ingresso ad EXPO 2027, a supporto delle delegazioni e delle attività istituzionali** (numero e specifiche condizioni potranno essere definite quando sarà resa nota la policy di biglietteria applicata dagli organizzatori).
- f) **amplificare la visibilità attraverso eventi replicati negli spazi ufficiali dell'Expo**  
(pop-up stage collocato nelle immediate vicinanze del Padiglione, auditorium e altri spazi dedicati ad eventi musicali, campi e strutture sportive).
- g) **Utilizzare l'area conferenze e networking** per evento di presentazione della Regione e per incontri con partner internazionali e operatori economici nel corso delle Giornate dedicate.
- h) **Organizzare nell'area ristoro iniziative di promozione della tradizione enogastronomica** (degustazioni e live cooking show su invito).
- i) **Interventi di testimonial e figure rappresentative** nel palinsesto del Padiglione (musica, sport, cultura, impresa).
- j) **Utilizzare lo schermo presente sulla facciata esterna** per la proiezione di contenuti digitali di promozione del territorio.

Le Parti concordano che i format stilistici del video, della mostra e dell'opera d'arte da collocare nel Padiglione saranno definiti nel Comitato di progetto tra la Regione e il Commissario, e che i contenuti degli stessi saranno subordinati alla direzione, supervisione ed approvazione del Commissario, così come indicato nel Comitato di progetto e in coerenza con i contenuti complessivi del percorso espositivo del Padiglione Italia.

**La partecipazione della Regione avverrà a fronte di una compartecipazione omnicomprensiva pari ad Euro 50.000 (cinquantamila/00), fuori campo IVA.**

In particolare, la compartecipazione finanziaria comprende: il concept espositivo, lo sviluppo del progetto di allestimento, l'allestimento, la gestione dello spazio e l'utilizzo delle dotazioni audio-video del padiglione, il disallestimento, la manutenzione ordinaria, la pulizia degli spazi utilizzati, le utenze, i servizi di sorveglianza, accoglienza ospiti, i servizi di interpretariato italiano/serbo, il facility e waste management, i servizi di promozione al pubblico e comunicazione.

Restano esclusi:

- i costi di produzione e adattamento delle mostre/contenuti digitali/installazioni;
- i costi di trasporto e doganali all'Italia fino all'ingresso di Expo Belgrado 2027, incluse le relative assicurazioni;
- i costi di onorario, viaggio, vitto e alloggio di artisti, testimoniale e, più in generale, della delegazione della Regione.



**ULTERIORI OPPORTUNITA'**

In aggiunta alle opportunità offerte dal Padiglione Italia, nel corso dei tre mesi della manifestazione è previsto un palinsesto di eventi organizzati da EXPO Belgrado 2027 (EXPO-led events) e articolati in settimane tematiche.

Le Regioni e le Province autonome potranno manifestare il proprio interesse all'Ufficio del Commissario che coordinerà e faciliterà la partecipazione italiana (presentazione di progetti, intervento relatori, partecipazione di delegazioni istituzionali o di imprese).

**ART. 4  
OBBLIGHI DELLA REGIONE**

**4.1** I contenuti della partecipazione della Regione, secondo i termini e le modalità indicate al precedente articolo 3, dovranno essere approvati dal Commissario, al fine di assicurare la coerenza delle iniziative e dei contenuti proposti con il tema di partecipazione dell'Italia a Expo Belgrado 2027.

**4.2** La Regione si impegna ad utilizzare gli spazi espositivi soltanto secondo le modalità concordate e nel rispetto della massima diligenza.

**4.3** In caso in cui la Regione richieda attività che importino nuove spese ed oneri, anche se imprevisti e successivi rispetto alla stipula del presente accordo necessari all'organizzazione, alla realizzazione ed al buon funzionamento delle attività e delle iniziative concordate o, comunque, derivanti dalle stesse, così come dettagliato di seguito e quantificato al successivo articolo 6, anche derivanti da attività o comportamenti o omissioni della Regione, sono a totale carico della Regione stessa.

**4.4** In relazione alla realizzazione delle proprie attività, la Regione si impegna, altresì, a consegnare al Commissario, entro e non oltre il 15 aprile 2027 idonea polizza assicurativa a favore terzi che dovrà avere validità dalla data di firma e per tutta la durata di Expo Belgrado 2027 e della validità del presente accordo, a garanzia dei beni in proprietà, in possesso o in uso della Regione, dei suoi collaboratori e dei soggetti da questa incaricati, a qualunque titolo, ai fini dell'esecuzione del presente accordo (arredamenti, attrezzature, componenti di qualunque genere, merci esibite, veicoli, oggetti personali o altro).

**4.5** Per effetto della predetta polizza assicurativa, il Commissario si potrà rivalere per ogni eventuale pretesa avanzata dai terzi e dagli operatori a qualunque titolo incaricati dalla Regione ai fini dell'esecuzione del presente accordo, in conseguenza di eventi dannosi verificatisi all'interno del Padiglione Italia se con colpa della Regione.

**4.6** La Regione si impegna inoltre ad emettere polizza sanitaria e assicurativa a garanzia dei soggetti incaricati dall'Ente, in esecuzione del presente accordo e dei soggetti terzi delegati dalla stessa.

**ART. 5  
OBBLIGHI DEL COMMISSARIO**

**5.1** Il Commissario si impegna a garantire che la presenza della Regione sia conforme a quanto indicato dal presente accordo, in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative concordate e dalle Parti. Ogni spesa o onere relativi ad imprevisti/disservizi inerenti il buon funzionamento delle strutture e degli spazi espositivi messi a disposizione dal Commissario nel Padiglione Italia sono a totale carico del Commissario.

**5.2** Il Commissario trasmette alla Regione le informazioni e la documentazione delle spese sostenute, necessarie all'implementazione delle procedure di rendicontazione, nonché conserva e gestisce la documentazione giustificativa delle spese e tiene costantemente aggiornata la contabilità.

**5.3** Il Commissario estende alla Conferenza delle Regioni ed alle singole Regioni tutte le eventuali



Convenzioni con vettori, aerei, ferroviari etc., ed hotel stipulate in occasione di Expo Belgrado 2027.

#### ART. 6

##### PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLA REGIONE

**6.1** I movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute dal Commissario, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo o di un margine di guadagno per le attività svolte.

**6.2** Per la partecipazione della Regione, così come specificato all'art. 3, secondo le modalità descritte negli articoli precedenti e negli allegati del presente accordo, la Regione corrisponde al Commissario la compartecipazione finanziaria concordata secondo le seguenti modalità:

- **l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), fuori campo IVA, verrà corrisposto in via anticipata, entro 30 gg. dalla trasmissione alla Regione del progetto definitivo del Padiglione.** Qualora l'importo erogato a titolo di anticipo risultasse superiore a quanto rendicontato al termine delle iniziative realizzate, il Commissariato è tenuto a riaccreditare alla Regione le somme introitate e non utilizzate.

**6.3** I versamenti di cui sopra dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, sul conto corrente intestato al Commissariato, codice\_\_\_\_\_.

#### ART. 7

##### VARIANTI

**7.1** Nessuna variazione o modifica al presente accordo può essere introdotta unilateralmente dalle Parti, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo art. 10.

#### ART. 8

##### SALVAGUARDIA DELL'IDENTITÀ E DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DI PADIGLIONE ITALIA

**8.1** La Regione si obbliga a partecipare all'Expo Belgrado 2027 in maniera tale da non ledere il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia e nel rispetto delle leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili, impegnandosi a garantire che nessun atto o affermazione, attraverso qualsiasi strumento di comunicazione, pubblicitario o di marketing e nessun materiale promozionale utilizzato dalla Regione arrecherà offesa al pubblico o danneggerà il buon nome, l'avviamento, la reputazione e l'immagine del Padiglione Italia.

**8.2** Il logo del Padiglione Italia, di Expo Belgrado 2027 e della Regione potranno essere utilizzati, previa reciproca autorizzazione scritta, per lo svolgimento di attività comuni e concordate, realizzate nell'ambito del presente accordo. Le Parti si impegnano, sin d'ora, al rispetto dei reciproci Manuali d'uso dei Loghi. La mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

**8.3** La Regione riconosce ed accetta di non avere nessun diritto, titolo od interesse relativi al marchio del Padiglione Italia e di Expo Belgrado 2027 o ad altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di quest'ultimo.

#### ART. 9

##### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**9.1** Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente accordo, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo



30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

**9.2** Ciascuna delle Parti assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati relativamente all'espletamento delle attività di propria competenza.

#### **ART. 10 DURATA E RECESSO**

**10.1** Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il \_\_\_\_\_, salvi i casi di cessazione anticipata di seguito previsti.

**10.2** Qualora un evento di forza maggiore o un mutamento di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che si verificassero a carico del Padiglione Italia o di Expo Belgrado 2027 rendessero impossibile l'esecuzione dell'accordo in via definitiva, le Parti potranno in ogni tempo recedere dall'accordo mediante PEC.

**10.3** Resta inteso che, nel caso in cui Expo Belgrado 2027 non si dovesse realizzare per cause di forza maggiore e comunque non attribuibili a fatto del Commissario, quest'ultimo non potrà essere considerato responsabile dei costi o dei danni occorsi alla Regione a causa della cancellazione.

#### **ART. 11 RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

**11.1** Le Parti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente, in caso di: (i) reiterata violazione (ritardo, inadempimento, inesatto adempimento) degli obblighi reciprocamente assunti in forza del presente accordo; (ii) sospensione o interruzione degli obblighi assunti dalle Parti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.

**11.2** Le Parti si riservano, altresì, la facoltà di risolvere il presente accordo, a mezzo di PEC e con effetto immediato, ai sensi e con le modalità dell'art. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di ogni maggior danno e spesa conseguente, in caso di:

- a) accertamento di grave negligenza, irregolarità o frode nell'esecuzione degli obblighi previsti dall'accordo;
- b) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, previdenziale, eventuali contratti di lavoro e di sicurezza del lavoro;
- c) mancata conformità alle disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei marchi;
- d) mancata attestazione della copertura assicurativa dei rischi, durante la vigenza dell'accordo.

**11.3** In tali casi, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della risoluzione, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione.

**11.4** Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.



**ART. 12  
RINUNCIA TACITA**

**12.1** L'inerzia di una delle Parti ad ottenere dall'altra l'adempimento degli impegni previsti dal presente accordo o ad esercitare qualsivoglia opzione in esso contenuta non potrà essere considerata in alcun modo implicita rinuncia. Eventuali facoltà di rinuncia dovranno essere esercitate dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

**12.2** In tal caso, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della rinuncia, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione.

**12.3** Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.

**ART. 13  
CESSAZIONE DELL'ACCORDO**

**13.1** In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa del presente accordo, le Parti dovranno cessare immediatamente qualsiasi utilizzo, esercizio o sfruttamento sia dello spazio allestitivo concesso alla Regione all'interno del Padiglione Italia sia dei diritti di partecipazione, dei marchi, loghi, segni distintivi, diciture e/o denominazioni in qualunque modo connessi in virtù del presente accordo, nonché, qualsiasi riferimento o citazione degli stessi in qualunque attività svolta dalle Parti.

**13.2** Di conseguenza, dovrà essere immediatamente cessata, da ambo le Parti, qualsiasi attività pubblicitaria e/o promozionale che costituisca esercizio dei diritti oggetto del presente accordo. Tale cessazione dovrà estendersi anche all'utilizzo di qualsiasi slogan o frase specificamente sviluppata ed utilizzata dalla Regione per la fruizione della sua qualificazione come "Partner", "Partecipante" o "Ex Partecipante" del Padiglione Italia, o altra analoga o simile ed a non svolgere alcun tipo di attività che possa in qualunque modo provocare nel pubblico l'erroneo convincimento che l'accordo sia ancora in essere.

**13.3** Nei casi di cui al precedente punto 13.1, le Parti dovranno, ciascuno per proprio conto e a propria cura e spese, distruggere tutte le rimanenze di materiale relativo ad iniziative di comunicazione o altri documenti pubblicitari o altro materiale riportante qualsiasi elemento relativo al presente accordo, non appena ciò sia possibile ma, in ogni caso, non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del presente accordo

**13.4** Fuori dai casi di cessazione anticipata, per qualunque causa, degli effetti del presente accordo, la Regione avrà comunque la facoltà, dopo la scadenza del presente accordo, di citare, richiamare o di fare riferimento, per fini istituzionali e promozionali alla sua partecipazione al Padiglione Italia e a Expo Belgrado 2027.

**13.5** In tali casi, sarà riconosciuto al Commissario esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute - o in ogni caso relative ad attività effettivamente realizzate - sino alla data della cessazione anticipata dell'Accordo, dovendosi procedere alla restituzione delle somme non spese, senza che null'altro sia dovuto dalla Regione.

**13.6** Nel caso in cui il Commissariato abbia sostenuto spese per attività effettivamente realizzate maggiori rispetto quanto versato dalla Regione, questa provvederà al saldo di quanto dovuto sino alla data di cessazione anticipata dell'Accordo, previa presentazione da parte del Commissariato di una relazione delle attività svolte.



**ART. 14**  
**INVALIDITÀ, INEFFICACIA, INESEGUIBILITÀ PARZIALI**

**14.1** Nel caso in cui una o più clausole del presente accordo fossero ritenute, per l'entrata in vigore di disposizioni aventi valore di legge successive alla stipula del presente accordo o per qualsiasi altro motivo, invalide, inefficaci, o non eseguibili, tale invalidità, inefficacia od ineseguitività non importerà invalidità, inefficacia od ineseguitività dell'intero accordo, a meno che non risulti che le Parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità, inefficacia od ineseguitività.

**14.2** Fuori dai casi previsti dal paragrafo precedente, le Parti dovranno concordare di sostituire le disposizioni invalide, inefficaci od ineseguitibili, con altre valide, efficaci ed eseguitibili che recepiscano le sopravvenute previsioni normative.

**ART. 15**  
**ANNUNCI E COMUNICATI**

**15.1** Fatta eccezione per annunci o dichiarazioni che le Parti siano tenute ad effettuare per effetto di norme di legge od in conformità a disposizioni o regolamenti vincolanti per le medesime, le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente accordo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione.

**15.2** Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare, con modalità condivise e concordate, sulla base di un piano di comunicazione proposto dal Commissariato, iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante Expo Belgrado 2027.

**ART. 16**  
**RESPONSABILITÀ**

**16.1** La Regione si obbliga a manlevare e tenere indenne il Commissario da qualsiasi richiesta, procedimento, azione, penali, perdite, costi, spese (inclusi costi per assistenza e spese legali e/o consulenze tecniche) o altre conseguenze dannose, per danni effettivamente subiti dal Commissariato che siano l'effetto delle attività effettuate dalla Regione ai sensi del presente Accordo.

**ART. 17**  
**DIVIETO DI ACCORDI INCOMPATIBILI**

**17.1** Ciascuna Parte si obbliga a non sottoscrivere accordi con terze parti e a non porre in essere qualsiasi altra azione che risulti in contrasto o incompatibile con i propri obblighi derivanti dal presente accordo.

**ART. 18**  
**RISERVATEZZA**

**18.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente accordo potrebbero comportare la necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni aventi carattere riservato. Nel prosieguo del presente articolo le Parti potranno essere definite "Parte proprietaria" o "Parte destinataria" a seconda di chi nella circostanza metterà a disposizione dell'altra Parte tali informazioni.

**18.2** Con l'espressione "Informazione Riservata", le Parti intendono qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsiasi notizia, di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, ed in particolare informazioni riguardanti le Parti relative a liste di clienti, dati relativi a clienti, informazioni contabili, informazioni riguardanti piani commerciali ed operazioni commerciali, attività amministrative, finanziarie, informazioni di dettaglio sulle strategie di commercializzazione quali business plan ed altri documenti simili, politiche di distribuzione, prezzi, fabbisogni, costi e ricavi relativi a singoli servizi, quantità di servizi erogati ai clienti.



**18.3** Le Informazioni Riservate saranno ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria e, se di natura tecnica, saranno in ogni caso considerate come informazioni facenti parte del patrimonio immateriale della Parte proprietaria. La Parte destinataria si impegna a non rendere note a terzi le Informazioni Riservate, usando lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere il proprio patrimonio.

**18.4** La Parte destinataria, non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti che devono averne conoscenza ai fini dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che gli obblighi di riservatezza oggetto del presente articolo si riferiscono esclusivamente alle Informazioni Riservate di cui le Parti verranno a conoscenza in pendenza del presente accordo.

**18.5** Le Parti limiteranno la divulgazione delle informazioni riservate esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti e consulenti della Parte destinataria che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza dell'esecuzione dell'accordo, ed ai quali saranno date istruzioni dalla Parte destinataria di trattare le informazioni riservate in conformità al presente articolo.

**18.6** Le suddette disposizioni non si applicheranno alle informazioni riservate:

- a) che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione;
- b) che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria;
- c) che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo in buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate;
- d) che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente;
- e) che la Parte destinataria sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge o per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa. In tal caso la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte proprietaria;
- f) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria.

**18.7** Gli impegni di riservatezza di cui al presente articolo continueranno ad avere efficacia per due anni dopo la cessazione per qualsiasi causa del presente accordo.

## ART. 19

### DICHIARAZIONI E GARANZIE

**19.1** Nella partecipazione al Padiglione Italia e all'evento Expo Belgrado 2027, nel godimento dello spazio, delle strutture e dei servizi concessi dal Padiglione Italia e nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, la Regione dichiara per sé e per tutti i soggetti a qualunque titolo incaricati, da quest'ultimo, di operare in esecuzione del presente accordo, di agire nel pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di tutti i regolamenti a qualunque titolo applicabili all'evento espositivo Expo Belgrado 2027, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, prescrizioni tecniche, fiscali, ambientali, di igiene e sanitarie, nonché, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di legalità, salute e sicurezza del lavoro.

**19.2** Le Parti si impegnano a manlevare la controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere anche verso terzi addebitabili alle stesse, con piena estromissione della Controparte dagli eventuali giudizi che dovessero essere radicati nei confronti della medesima.

**19.3** Inoltre, agli effetti del presente accordo, le Parti dichiarano e garantiscono che la stipula del presente accordo e l'adempimento delle relative obbligazioni non sono in conflitto, né determinano violazioni del proprio statuto, di contratti in essere, di leggi, di regolamenti o di provvedimenti di pubbliche autorità ad essa applicabili.

**19.4** Le Parti dichiarano e garantiscono che parteciperanno al Padiglione Italia ed a Expo Belgrado



2027 secondo le prescrizioni di cui al presente accordo. Tutte le misure, che secondo la particolarità, l'esperienza e la tecnica saranno necessarie per tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti, collaboratori e contraenti, nonché dei terzi e dei beni interessati dalle prestazioni di cui al presente accordo, saranno adottate dalle Parti che saranno tenute anche a manlevare la Controparte da qualsiasi responsabilità, costo, spesa o onere in proposito.

**19.5** La Regione garantisce il pieno e corretto svolgimento delle prestazioni, delle iniziative e delle attività da esso assunti per tutta la durata di Expo Belgrado 2027. In particolare, la Regione sarà responsabile nei confronti del Commissario per eventuali problemi e/o per qualsivoglia interruzione e/o disfunzione delle prestazioni assunte imputabili a sua colpa e garantirà inoltre i contenuti tecnici e la sicurezza delle prestazioni, dei servizi o dei prodotti venduti secondo i termini e le modalità stabilite dal presente accordo.

## **ART. 20 SICUREZZA SUL LAVORO**

**20.1** Nell'esecuzione delle prestazioni concordate ed assunte ai sensi del presente accordo, le Parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità dei propri dipendenti e, in generale, di tutte le persone addette alle prestazioni ed alle attività ivi previste, in ottemperanza a tutte le prescrizioni di legge applicabili, nonché alle specifiche richieste di Expo Belgrado 2027. A tal fine, le Parti sono tenute ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Regione manleva e lascia indenne il Commissario di Sezione da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante da controversie, incidenti o altri eventi dannosi che dovessero verificarsi a carico di persone o cose a causa o per effetto dello svolgimento delle prestazioni e delle attività o iniziative da questa assunte in forza al presente accordo.

## **ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI**

**21.1** Le Parti si impegnano ad individuare ed attivare, con modalità condivise e concordate, ulteriori forme di partecipazione della Regione in qualità di Partner del Commissario nell'ambito del Padiglione Italia e più in generale dell'Esposizione Internazionale Specializzata di Belgrado 2027.

## **ART. 22 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE**

**22.1** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

## **ART. 23 DISPOSIZIONI GENERALI**

**23.1** Del presente Accordo saranno redatti tre originali, di cui ciascuna Parte conserverà un esemplare. Della stipulazione del presente Accordo verrà data comunicazione sul sito del Commissariato.

Luogo e Data

Per la Regione del Veneto

Per il Commissariato di Sezione per l'Italia a  
Expo 2027 Belgrado

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

